

Articolo 2, commi 20-24 – Assicurazione sociale per l'impiego

L'assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpl)

di Silvia Spattini e Michele Tiraboschi

La nuova assicurazione sociale per l'impiego non consiste di fatto in un unico trattamento di sostegno al reddito, infatti, è stato previsto anche un trattamento di breve durata, denominato "mini-ASpl". Esso corrisponde e sostituisce (articolo 28, comma 5) l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86. Tuttavia, esiste una differenza rilevante. Mentre l'indennità a requisiti ridotti è erogata l'anno successivo al verificarsi della disoccupazione, nel caso della "mini-ASpl" viene riconosciuta quando si verifica il periodo di disoccupazione.

L'ambito di applicazione è il medesimo della prestazione a requisiti "pieni", individuato dall'articolo 22 perciò è ampliato, rispetto al passato, a apprendisti, soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, personale artistico, teatrale e cinematografico, mentre rimangono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo indeterminato e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Come l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, anche la "mini-ASpl" è destinata ai lavoratori con 13 settimane (78 giornate) di contribuzione negli ultimi 12 mesi, requisito che corrisponde alle 78 giornate di lavoro richieste per l'indennità a requisiti ridotti.

Tuttavia rispetto al passato, non è richiesto il requisito dei 2 anni di anzianità assicurativa. Modifica che amplia notevolmente il numero di lavoratori che riescono a soddisfare tale requisito e rientrare nell'ambito di applicazione della misura.

Con riferimento agli altri requisiti da soddisfare, anche nell'ambito della "mini-ASpl", i lavoratori beneficiari devono essere disoccupati involontari, mentre sono espressamente esclusi i lavoratori dimissionari, nonché coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro. Devono avere acquisito (e devono conservare) lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Il trattamento breve di disoccupazione nell'ambito del nuovo sistema di assicurazione contro la disoccupazione è riconosciuto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti.

In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato entro il limite di 5 giorni, il beneficiario non decade dal diritto e l'indennità è sospesa d'ufficio. Al termine del periodo di sospensione per attività lavorativa, l'indennità riprende a decorrere (articolo 2, comma 23).

Relativamente alla retribuzione di riferimento e all'ammontare della prestazione della mini-ASpl, l'articolo 2, comma 20, specifica che si tratta di una indennità di importo pari a quanto definito dai commi da 6 a 10. Questo significa, perciò, che per la definizione della retribuzione di riferimento e il calcolo dell'ammontare della prestazione si procede come per l'indennità a requisiti pieni. Perciò per la retribuzione di riferimento si considera la retribuzione complessiva degli ultimi due anni, comprensiva di tutti gli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Vanno a costituire tale retribuzione tutti gli elementi che siano imponibili ai fini previdenziali. Tale importo complessivo è diviso per il numero di settimane di contribuzione, ottenendo in questo modo la retribuzione media settimanale, che deve essere moltiplicata per il numero 4,33, che corrisponde a moltiplicare per 52 settimane e dividere per 12 mesi, per ottenere quindi la retribuzione media mensile. Allo stesso modo, l'ammontare dell'indennità corrisponde al 75 per cento della retribuzione di riferimento, quando essa sia pari o inferiore a 1.180,00 euro. In caso di una retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo (anche se l'opzione pare di difficile realizzazione), al 75 per cento della stessa è aggiunto il 25 per cento della parte eccedente i 1.180,00 euro. Tale importo è adottato per l'anno 2013, mentre sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Anche in tale ambito, è applicabile all'indennità il massimale, oltre all'esclusione dell'applicazione del prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84 per cento).

Alla mini-ASpl si applica le disposizioni circa la procedura, pertanto, anche per il trattamento breve di disoccupazione è previsto un periodo di carenza di 7 giorni oppure la decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Tale domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di decorrenza del diritto al trattamento e esclusivamente in via telematica all'Inps.

Conclusioni

Il nuovo "trattamento breve" di disoccupazione cerca di realizzare l'obiettivo di ampliare ed estendere le tutele in caso di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori che possono vantare un numero limitato di settimane di contribuzione. Infatti, a differenza dell'attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, non sono richiesti i due anni di anzianità assicurativa, ma solo 13 settimane nell'ultimo anno.

	Assicurazione sociale per l'impiego Trattamenti brevi	Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
<i>Campo di applicazione</i>	- Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico, se dipendente	- Tutti i lavoratori dipendenti, esclusi apprendisti, soci di cooperativa dipendenti, il personale artistico, teatrale e cinematografico
<i>Requisiti contributivi</i>	- almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno	- 2 anni di anzianità assicurativa, con almeno un contributo settimanale prima del biennio, - almeno 78 giornate lavorate nell'anno precedente

<i>Altri requisiti</i>	- disoccupazione involontaria - stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 181/2000	- disoccupazione involontaria - stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 181/2000
<i>Durata</i>	- numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti	- numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente fino a 180 giorni e comunque non superiore alla differenza tra 360, diminuito delle giornate di indennità godute, e numero di giornate lavorate.
<i>Reddito di riferimento</i>	- retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33	- retribuzione soggetta a contribuzione nell'intero anno di riferimento e relative alle giornate effettivamente lavorate
<i>Ammontare</i>	- 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.180 euro + 25% per la parte eccedente i 1.180 euro, per i primi 6 mesi - si applica il massimale	- 35% della retribuzione media giornaliera, per i primi 120 giorni; - 40% della retribuzione media giornaliera, dal 121° giorno fino al 180° - si applica il massimale
<i>Prelievo contributivo</i>	- no	- no
<i>Periodo di carenza</i>	- 7 giorni	- corrisposta l'anno successivo a quello di riferimento
<i>Procedura</i>	- domanda in via telematica all'Inps entro 2 mesi	- domanda in formato cartaceo all'Inps

SCHEDA RIEPILOGATIVA


Articolo 2, commi 20-24

Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpl)

- La mini-ASpl sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Tuttavia, mentre l'indennità a requisiti ridotti è erogata l'anno successivo al verificarsi della disoccupazione, nel caso della "mini-ASpl" viene riconosciuta quando si verifica il periodo di disoccupazione.
- *Campo di applicazione.* Rientrano nel campo di applicazione dell'assicurazione sociale per l'impiego tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico.
- *Requisiti.* Possono richiedere l'indennità di disoccupazione i lavoratori che hanno almeno 13 settimane (78 giornate) di contribuzione negli ultimi 12 mesi, sono disoccupati involontari e sono in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 181/2000.

- **Durata.** La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
- **Reddito di riferimento.** La retribuzione di riferimento è calcolata a partire dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
- **Ammontare.** L'importo della prestazione è:
 - 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.180 euro + 25% per la parte eccedente i 1.180 euro, per i primi 6 mesi
 È prevista l'applicazione del massimale.
- **Contribuzione.** L'indennità erogata non è soggetta a prelievo contributivo. La contribuzione figurativa viene riconosciuta per il periodo di fruizione dell'indennità con riferimento alla retribuzione settimanale media di riferimento.
- **Periodo di carenza.** È previsto un periodo di carenza di 7 giorni, il diritto decorrere dall'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
- **Procedura.** Il lavoratore avente diritto deve presentare domanda all'Inps, esclusivamente per in via telematica, entro due mesi dalla data di decorrenza del diritto al trattamento.

SCHEDA DI VALUTAZIONE		
Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpl)		
contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
Istituzione della mini-ASpl, con riferimento allo stesso campo di applicazione dell'ASpl, ma con il solo requisiti contributivo di 13 settimane negli ultimi 12 mesi	Sostituisce l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, ampliando la potenziale utenza. Infatti, non sono più richiesti i due anni di anzianità assicurativa.	
La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo	La durata massima è la stessa dell'indennità a requisiti ridotti, anche se calcolata diversamente.	

<p>Alla mini-ASpl di applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lett. a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.</p>	<p>Si applica tutta la disciplina prevista per l'ASpl, tranne per la durata.</p>	
<p>In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato entro il limite di 5 giorni, l'indennità è sospesa d'ufficio. Al termine del periodo di sospensione per attività lavorativa, l'indennità riprende a decorrere.</p>	<p>L'indennità è sospesa sulla base delle comunicazioni obbligatorie, non spetta al beneficiario fare comunicazione.</p>	